

03.08.08
37

CITTA' DI MANIAGO Provincia di Pordenone

ALLEGATO Sub A) alla deliberazione di r.c.n. 167 del 25.07.2008



IL SEGRETARIO GENERALE
MAMMOLA Dott.ssa Angelina

Regolamento per la disciplina degli incentivi per la progettazione e realizzazione di lavori pubblici e per la pianificazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».

COMUNE DI MANIAGO

Il Messo Comunale dichiara d'aver eseguito la pubblicazione nell'Albo del Comune del ^(Regolamento) di cui retro dal 18/08/2008 al 02/09/2008



IL MESSO COMUNALE
TOFFOLO MARA
Funzionario incaricato dal sindaco

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 167 del 25.07.2008

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento e la liquidazione degli incentivi per la redazione di progetti di opere o di lavori pubblici e di atti di pianificazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione della professionalità interna del personale in servizio.

Art. 2 – Applicazione per l'attività di progettazione

1. La somma di cui all'articolo 11, comma 1 della Legge Regionale n. 14/2002 è computata, rispetto alla percentuale dell'1,5% prevista dal medesimo articolo:
 - a) nella misura del 100% per opere o lavori fino a € 750.000,00;
 - b) nella misura del 90% per opere o lavori tra € € 750.000,01 ed € 5.000.000,00;
 - c) nella misura dell'80% per opere o lavori oltre € 5.000.000,01.
2. Il calcolo si effettua in misura scalare applicando all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione dei singoli lavori nella previsione di bilancio le aliquote derivanti dall'applicazione delle misure percentuali di cui al comma 1 relative ai vari scaglioni interi, sommando gli importi così ottenuti e aggiungendo a questi l'importo derivante dall'applicazione della successiva aliquota all'eccedenza.
3. La percentuale dell'1,5% è maggiorata nel limite massimo di un ulteriore 1% rapportato alle stesse misure percentuali di cui al comma 1, seguendo le modalità di calcolo del comma 2, nel caso in cui si realizzino le condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, ultimo periodo della legge regionale n. 14/2002.

Art. 3 – Ripartizione dell'incentivo

1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo con diritto al riconoscimento di una quota percentuale compresa tra un minimo e un massimo come di seguito indicati:
 - a) il responsabile unico del procedimento: dal 20% al 25%;
 - b) il personale incaricato della progettazione, individuato nei soggetti che svolgono le attività necessarie alla realizzazione delle fasi preliminare, definitiva ed esecutiva, i quali assumono, con la sottoscrizione di atti e di provvedimenti, la diretta e personale responsabilità del progetto o di qualche suo elemento: dal 30% al 35%;
 - c) il personale incaricato della direzione dei lavori: dal 20% al 25%;
 - d) il personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attività compiute dagli incaricati di cui sopra, non ha assunto la piena e diretta responsabilità degli atti, degli elaborati o dei provvedimenti: dal 20% al 25%.

Art. 4 – Prestazioni parziali

1. Qualora l'Ufficio Tecnico non svolga tutte le tipologie di progettazione e le prestazioni accessorie, le quote da detrarre dal 2,5%, che andranno a costituire economia, sono le seguenti:
 - coordinamento della sicurezza - 0.50%

- rilievi - 0.10%
 - calcoli strutturali - 0.10%
 - progettazione impianti da - 0.10% a - 0.30%.
2. Qualora l'incarico di progettazione e D.L. venga affidato a professionisti esterni, il fondo spettante al personale partecipante è stabilito nella misura del 50% dell'1,5% da ripartirsi come segue:
- a) il responsabile unico del procedimento: 60%;
 - b) il personale tecnico e amministrativo: 40%.

Art. 5 – Personale partecipante alla ripartizione dei compensi e quote spettanti

1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori pubblici deve garantire il pieno impiego delle professionalità in servizio, nonché l'equa ripartizione tra gli stessi.
2. Il Responsabile di Area indica per ogni singolo progetto le attività che saranno svolte all'interno dell'ente o all'esterno previo accertamento delle condizioni di organico certificato dallo stesso Responsabile.
3. Il Piano Risorse Obiettivo riporta il personale tecnico ed amministrativo da impiegare per ogni singolo progetto ed i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni suddivisa in relazione ai singoli livelli di progetto.
4. L'incentivo a ciascun dipendente è attribuito con determinazione del Responsabile dell'Area.

Art. 6 – Erogazione dell'incentivo per la progettazione

1. Il Responsabile di Area dispone con determinazione di liquidazione gli importi dell'incentivo spettante a ciascun dipendente avente titolo in base alle percentuali determinate.
2. La liquidazione degli incentivi avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) fase di progettazione: successivamente all'approvazione del progetto esecutivo;
 - b) fase di direzione dei lavori: successivamente all'approvazione degli atti di contabilità finale.
3. Nel caso di avvicendamento del personale nel ruolo, l'erogazione avviene in base alle prestazioni effettivamente svolte in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.
4. Nel caso in cui non si proceda all'approvazione del progetto esecutivo, per motivi diversi da carenza progettuale, sono liquidati gli incentivi riferiti alle attività progettuali svolte, oltre a quelle del responsabile unico del procedimento e dei tecnici e amministrativi che hanno collaborato alla realizzazione delle stesse.

Art. 7 – Costituzione e quantificazione dei compensi per la pianificazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività di elaborazione di atti di pianificazione comunque denominati e dispone la ripartizione a titolo d'incentivo del 30 % della Tariffa degli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, di seguito denominata tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione.
2. Per atto di pianificazione comunque denominato si intende un elaborato complesso, previsto da una norma di legge, composto da parti grafiche, da testi illustrativi e normativi, finalizzato a programmare, definire e regolare

l'assetto del territorio comunale. L'atto di pianificazione così definito e realizzato deve essere sottoscritto da soggetti abilitati.

Art. 8 – Affidamento degli incarichi e determinazione dell'incentivo per la pianificazione

1. In attuazione degli strumenti di programmazione la Giunta Comunale stabilisce nel P.R.O. le attività di pianificazione e l'assegnazione delle risorse finanziarie anche ai fini dell'incentivo.
2. Il Responsabile dell'Area predispone un programma di lavoro attraverso il quale individua le figure professionali necessarie, sulla base del principio di un'equa distribuzione e un equo utilizzo delle professionalità e delle risorse disponibili, nonché le operazioni da affidare ad esse, i tempi di definizione delle singole fasi di esecuzione, i dipendenti coinvolti, e le parti di attività assegnate a personale esterno che, conseguentemente, costituiranno economie. Sulla scorta del programma determina il valore dell'onorario, tenuto conto, ove possibile, dei criteri della tariffa professionale o del computo a vacanza orario; conseguentemente definisce la somma incentivante, corrispondente al 30% dell'individuato onorario. Con il medesimo provvedimento il Responsabile dell'Area opera motivatamente la ripartizione percentuale dell'incentivo per ciascuno degli aventi titolo, individuandola tra un minimo e un massimo come di seguito indicato:
 - a) personale che appartiene all'ufficio di pianificazione, individuato nei soggetti che redigono il piano o qualche sua parte, assumendosene la diretta e personale responsabilità: dal 55% al 90%;
 - b) personale tecnico e amministrativo che, pur collaborando allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), non ne ha assunto la piena e diretta responsabilità: dal 10% al 45%.
3. La percentuale attribuita deve essere comunque pari al 100% dell'incentivo. Il calcolo delle aliquote deve peraltro tenere conto delle eventuali attività affidate a personale esterno, la cui quota parte, indicata nel minimo della percentuale, costituisce economia.

Art. 9 – Modalità di erogazione dell'incentivo per la pianificazione

1. L'incentivo per la pianificazione è erogato nelle seguenti fasi:
 - a) il 50% dell'incentivo all'adozione del piano o all'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti in base alla legislazione vigente;
 - b) il 50% dell'incentivo al momento dell'approvazione del piano da parte degli organi competenti in base alla legislazione vigente.
2. Nel caso in cui non sia intervenuta l'approvazione del piano per motivi non dipendenti da responsabilità attribuibile ai redattori dello stesso, gli incentivi sono corrisposti per intero sulla base del piano adottato in conformità alla vigente normativa.
3. La liquidazione degli importi dell'incentivo spettanti a ciascun dipendente è effettuata con determinazione del Responsabile di Area competente.

Art. 10 – Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono al netto degli oneri contributivi e di quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, che sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 11 – Applicazione del Regolamento ai fondi progressi e a quelli futuri

1. Il presente Regolamento si applica anche per le progettazioni e gli atti di pianificazione avviati precedentemente alla sua entrata in vigore qualora gli oneri per le progettazioni interessate siano stati già previsti nel bilancio dell'Ente.
2. Il presente Regolamento continua a trovare applicazione con nuove misure previste, qualora le percentuali del fondo dovessero essere modificate con provvedimento legislativo, con il contratto collettivo nazionale del lavoro, o con altra disposizione normativa.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione. Copia del Regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.